



ISTITUTO COMPRENSIVO OSTRA

Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado - Viale Matteotti, 29 - 60010 OSTRA (AN)

Tel. 071/68057 - Fax 071/7989092 - Email anic81000q@istruzione.it - Pec. anic81000q@pec.istruzione.it

<http://www.iscostra.edu.it> - C.F. 83005730425 - Cod. Meccanografico ANIC81000Q

Al Personale
Al MC
Al RSPP
Al RLS
Al DSGA

OGGETTO: Disposizioni in merito ai lavoratori e alle lavoratrici fragili – Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 13 del 4.09.2020; Nota MIUR n. 1585 dell'11.09.2020

In riferimento all'oggetto si forniscono le seguenti indicazioni.

A. Cessazione della “sorveglianza sanitaria eccezionale”

L'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto la “**sorveglianza sanitaria eccezionale**”, assicurata ai lavoratori pubblici e privati per i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologie COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.

Il successivo decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, non ha prorogato quanto disposto dal citato art. 83 e dalla legge di conversione n. 77/2020; dunque **la disposizione di cui sopra ha cessato di produrre i suoi effetti dal 1° agosto 2020.**

B. Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e Nota MIUR

Sulla materia sono intervenute la Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 13 del 4.09.2020 e la Nota MIUR n. 1585 dell'11.09.2020.

I contenuti dei due predetti documenti sono di seguito riassunti.

La normativa di riferimento

La **Circolare** attribuisce al medico competente il compito di supportare il datore di lavoro nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, di particolare rilievo nel periodo attuale. Pertanto, cessata la vigenza della “sorveglianza sanitaria eccezionale”, **ai lavoratori è assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria**, in ragione del rischio connesso all'esposizione al Covid-19.

C. Il concetto di fragilità

La condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica. La fragilità va individuata in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi in base alle nuove conoscenze scientifiche.



ISTITUTO COMPRENSIVO OSTRA

Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado - Viale Matteotti, 29 - 60010 OSTRA (AN)

Tel. 071/68057 - Fax 071/7989092 - Email anic81000q@istruzione.it - Pec. anic81000q@pec.istruzione.it

<http://www.iscostra.edu.it> - C.F. 83005730425 - Cod. Meccanografico ANIC81000Q

Per quanto attiene all'età, la Circolare chiarisce che tale parametro, da solo, sulla base delle evidenze scientifiche, non è un elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità; la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbidità che possono integrare una condizione di maggiore rischio.

D. Le indicazioni operative e i contenuti del giudizio medico-legale

I lavoratori/lavoratrici in servizio presso questa Istituzione scolastica possono richiedere l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio da Covid-19, in presenza di determinate patologie.

Le richieste di visita dovranno pervenire **in direzione entro il .../10/2020 utilizzando il modello allegato alla presente; la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate sarà fornita esclusivamente al medico competente al momento della visita.**

La direzione attiverà formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l'invio di apposita richiesta al medico competente, con il quale concorderà le procedure organizzative per l'effettuazione delle visite e al quale fornirà una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all'interno dell'Istituzione scolastica.

Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, esprimerà il giudizio di idoneità **fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative** per la salute del lavoratore o della lavoratrice, **riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative**, come previsto dalla Circolare. La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all'andamento epidemiologico.

E. Esiti della visita e conseguenze

Dal giudizio di idoneità potranno derivare i seguenti esiti ai fini dei consequenziali provvedimenti datoriali per il personale a tempo indeterminato ovvero in periodo di formazione e di prova:

1) Idoneità

Nel caso in cui la visita esiti in un giudizio di idoneità, il lavoratore continuerà a svolgere le mansioni del profilo di competenza.

2) Idoneità con prescrizioni

Il medico competente indica alcune prescrizioni e misure di maggior tutela, come ad esempio l'adozione di mascherine FFp2. In questi casi si provvederà alla fornitura dei DPI e alla prescrizione formale dell'utilizzo.

3) Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio

Il medico competente può indicare una inidoneità temporanea, riferita alla situazione di contagio in relazione alle condizioni di fragilità di salute. L'inidoneità può essere intesa come l'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato oppure solo relativamente alla specifica mansione svolta.

a) Inidoneità temporanea a svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato

Il personale dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto sarà collocato, con apposito provvedimento, in **malattia d'ufficio** fino alla scadenza indicata dal medico competente. In questo caso il giudizio del medico esclude ogni possibilità di impiego nel contesto



ISTITUTO COMPRENSIVO OSTRA

Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado - Viale Matteotti, 29 - 60010 OSTRA (AN)

Tel. 071/68057 - Fax 071/7989092 - Email anic81000q@istruzione.it - Pec. anic81000q@pec.istruzione.it

<http://www.iscostra.edu.it> - C.F. 83005730425 - Cod. Meccanografico ANIC81000Q

lavorativo.

Attualmente, ai sensi della legislazione vigente, **il periodo in malattia d'ufficio è soggetto alle condizioni previste dall'art. 17 del CCNL 2016/18, anche in termini di maturazione del periodo di comperto.**

b) **Inidoneità temporanea relativa alla mansione specifica**

In merito all'inidoneità relativa alla specifica mansione, per quanto attiene il personale docente, il Contratto di lavoro vigente concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute, (CCNI 25 giugno 2008, nel seguito **CCNI**) stabilisce che "il personale docente ed educativo riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni può chiedere l'utilizzazione in altri compiti. A tal fine sottoscrive uno specifico contratto individuale di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta."

L'utilizzazione del personale riconosciuto temporaneamente inidoneo potrà avvenire solo a domanda dell'interessato, da produrre, all'esito del giudizio di idoneità, al Dirigente scolastico.

Qualora il lavoratore non richieda esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale, dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, dell'istituto giuridico dell'assenza per malattia.

Il competente Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, dietro comunicazione della volontà del lavoratore di essere utilizzato in altri compiti, predispone l'utilizzazione del lavoratore presso l'Istituzione scolastica di provenienza, **avendo cura di riportare per il personale docente l'orario di lavoro a 36 ore settimanali**, come previsto dall'articolo 8 del CCNI Utilizzazioni inidonei.

Attivata la richiesta di sorveglianza sanitaria dietro richiesta del lavoratore, qualora emergano elementi che fanno ragionevolmente presumere un pericolo per la sicurezza e per l'incolumità fisica del dipendente interessato, in attesa della visita medica richiesta, si potranno assumere le misure cautelari (sospensione cautelare dal servizio 9di cui all'articolo 6, comma 1 lettera b) e commi 2, 4 (motivazione della situazione di urgenza), 5, 6 e 7 del DPR 171/2011.

Il posto resosi disponibile in corso d'anno per la dichiarata inidoneità temporanea sarà coperto a norma delle disposizioni vigenti sulle supplenze.

Per il personale docente utilizzato in altri compiti o temporaneamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, è disposto il rinvio del periodo di prova, là ove l'eventuale rientro nelle specifiche mansioni non consenta di svolgere i 120 giorni di attività didattica previsti.

Per il **personale ATA**, fermo restando che, ai sensi delle normativa vigente, è sempre possibile, ad esito di un giudizio di inidoneità temporanea a svolgere la mansione in presenza, per il Direttore dei servizi generali e amministrativi, per l'Assistente amministrativo, svolgere attività lavorativa in modalità agile, particolare attenzione va posta alla certificata condizione di fragilità dei collaboratori scolastici, per i quali sembra non sussistere concretamente la possibilità di svolgere qualsivoglia attività professionale relativa alla mansione a distanza.

Resta inteso che, nel caso di idoneità con prescrizioni, vale l'obbligo del datore di lavoro di provvedere alla fornitura dei Dispositivi medici (mascherina chirurgica) e dei Dispositivi di protezione individuale (mascherina FFp2 e visiera) e all'adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa (ad esempio



ISTITUTO COMPRENSIVO OSTRA

Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado - Viale Matteotti, 29 - 60010 OSTRA (AN)

Tel. 071/68057 - Fax 071/7989092 - Email anic81000q@istruzione.it - Pec. anic81000q@pec.istruzione.it

<http://www.iscostra.edu.it> - C.F. 83005730425 - Cod. Meccanografico ANIC81000Q

svolgimento delle operazioni di pulizia in orario non coincidente a quello dell'apertura degli uffici e dell'attività didattica) e, comunque, di adempiere ad ogni tipo di indicazione ulteriore a vantaggio del lavoratore, suggerita dal medico competente all'interno del giudizio di idoneità.

Nel merito, l'articolo 4, comma 2 del CCNI Utilizzazioni recita inoltre: "Qualora l'autorità sanitaria abbia dichiarato il dipendente idoneo a svolgere soltanto alcune mansioni del proprio profilo, l'utilizzazione può essere disposta, sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione di scuola, in funzioni parziali del profilo d'appartenenza che siano comunque coerenti con le attività e l'organizzazione del lavoro della scuola".

Personale a tempo determinato

Per quanto attiene al personale a tempo determinato si deve evidenziare come esso sia escluso dall'applicazione della disciplina recata dal CCNI Utilizzazioni inidonei, così come disposto dal medesimo Contratto, all'articolo 6, comma 3.

Qualora, a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro, il lavoratore presenti al Dirigente scolastico la richiesta di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e dal relativo procedimento esso risulti inidoneo temporaneamente alla mansione, si procederà a collocare il lavoratore medesimo in malattia, fino al termine indicato dal giudizio di inidoneità temporanea, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti. Potrà, infine, darsi il caso che il giudizio del medico rechi, per alcuni profili di personale ATA, una idoneità a svolgere soltanto alcune mansioni del profilo. In tal caso il Dirigente scolastico avrà cura di disporre la presa di servizio individuando, tra quelle previste, le mansioni che più aderiscono alle indicazioni sanitarie prescritte, sempre e comunque ricadenti all'interno del profilo professionale di cui trattasi.

Obbligo di rispettare le fasce di reperibilità per vista fiscale

In merito all'assenza per quarantena, l'art. 87 del DL 18/2020 convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, prevede che "Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero", pertanto è escluso dall'obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità per visita fiscale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marilena Andreolini

ALLEGATI:

- Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 13 del 4.09.2020;
- Nota MIUR n. 1585 dell'11.09.2020;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marilena Andreolini

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 39/1993

